



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LERCARA FRIDDI**

Viale Pietro Scaglione n. 24 – 90025 Lercara Friddi (Pa) Tel. 0918213969 - Fax 0918211224

Codice Meccanografico PAIS01100C ♦ Codice Fiscale 97173690823

E.mail: pais01100c@istruzione.it – pais01100c@pec.istruzione.it

Sito Web: www.iislercarafriddi.it

**Ulteriori deroghe deliberate all'unanimità dal Collegio Docenti nella seduta del 15-05-2024 ai fini della validità
anno scolastico**

Integrazione rispetto alla **delibera del Collegio Docenti n. 11 dell' 08-09-2024** relativamente alla deroga alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122.

Si precisa al riguardo che le deroghe deliberate e di seguito riportate per assenze documentate e continuative, non devono comunque pregiudicare, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli/delle student/studentesse interessati/e.

- Limitatamente agli/alle **studenti/studentesse con disabilità in condizioni di gravità, (art 3 comma 3), qualora venga seguita la programmazione per obiettivi minimi**, fermo restando la condizione secondo cui il CdC deve possedere elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato e, quindi, possa procedere alla valutazione, si ritiene necessario riconoscere loro la possibilità di deroga oltre il limite del 25% di assenze, **fino ad una percentuale massima di assenze fino al 30%**, in considerazione della condizione di disabilità GRAVE documentata. Inoltre, esclusivamente per tali studenti e studentesse con disabilità, il monte ore personalizzato delle presenze dovrà determinato non conteggiando le eventuali assenze documentate e giustificate con certificato medico, anche per singoli giorni non continuative, in quanto la mancata frequenza si presume anche per brevi intervalli temporali possa essere imputabile alla condizione di disagio psicologico connesso alla disabilità o alla grave patologia di cui è affetto/a lo/la studente/studentessa.

Il ricorso e l'operatività di tale deroga è funzionale a salvaguardare il successo formativo di studenti/studentesse con disabilità in condizioni di gravità e costituisce un elemento imprescindibile di un processo di inclusione di qualità che intende riconoscere l'impegno profuso, i progressi fatti rispetto alla

situazione di partenza in relazione a quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato, nonostante le difficoltà oggettive connesse alla condizione di malattia.

- Le disposizioni sopra indicate si applicheranno anche nei riguardi **degli/delle studenti/studentesse con disabilità in condizioni non di gravità (art. 3 comma 1)** qualora gli/le stessi/e abbiano seguito una **programmazione per obiettivi minimi**, fermo restando la condizione secondo cui il CdC deve possedere elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, e, quindi, possa procedere alla valutazione. Nella fattispecie in esame, si ritiene possibile riconoscere la possibilità di deroga oltre il limite del 25% di assenze, **ma fino ad un percentuale massima di assenze non superiore al 27%**, in rapporto alla condizione di patologia documentata.

L'opportunità di applicare le deroghe sopra descritte dovrà essere condivisa in seno al GLO di fine anno scolastico, in cui si procede con la verifica finale del PEI; ciò al fine garantire un'adeguata ponderazione della decisione assunta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione dello/a studente/studentessa, (docenti, genitori, equipe multidisciplinare, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, assistenti igienico-personali), valutando con responsabilità, gli effetti che un' eventuale bocciatura dello/a studente/studentessa potrebbe provocare con conseguente rischio di forte detrimento del senso di autoefficacia e livello di autostima.

- Relativamente **agli/alle studenti/studentesse con disabilità a prescindere dalla condizione di gravità che seguono una programmazione differenziata**, qualora il Consiglio di Classe valuti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI e sia in possesso di elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, pure in presenza del superamento della percentuale di assenze come sopra descritte (25%-27%-30%), verrà riconosciuta la validità dell'anno scolastico e si potrà regolarmente procedere alle operazioni di scrutinio.